

CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI STUDI SULLA RETORICA (CIRHET)

TRA

L'**Alma Mater Studiorum Università di Bologna** con sede in via Zamboni, 33 – 40126 Bologna, rappresentata dal Rettore, Prof. Giovanni Molari debitamente autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del Senato Accademico del..... e del Consiglio di Amministrazione del.....

e

L'**Università degli Studi di Messina** con sede in Piazza Pugliatti, 1 – 98122 Messina, rappresentata dal Rettore, Prof.ssa Giovanna Spatari, debitamente autorizzata a firmare il presente atto con deliberazione del Senato Accademico del..... e del Consiglio di Amministrazione del.....

e

L'**Università degli Studi di Palermo** con sede in Piazza Marina, 61 – 90133 Palermo, rappresentata dal Rettore, Prof. Massimo Midiri, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del Senato Accademico del..... e del Consiglio di Amministrazione del.....

e

L'**Università degli Studi di Salerno** con sede in via Giovanni Paolo II, 132 – 84084 Fisciano (Salerno), rappresentata dal Rettore, Prof. Vincenzo Loia, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del Senato Accademico del..... e del Consiglio di Amministrazione del.....

e

L'**Università di Trento** con sede in via Calepina, 14 – 38100 Trento, rappresentata dal Rettore, Prof. Flavio Deflorian, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del Senato Accademico del.....

e

L'**Università di Venezia Ca' Foscari** con sede in Dorsoduro 3246, – 30123 Venezia, rappresentata dalla Rettore, Prof.ssa Tiziana Lippiello debitamente autorizzata a firmare il presente atto con deliberazione del Senato Accademico del..... e del Consiglio di Amministrazione del.....

Nel seguito indicate congiuntamente con "Università" o "Parti"

PREMESSO CHE:

- il D.P.R. 382/80, e in particolare l'art. 91, prevede che le Università interessate possono costituire, tramite convenzioni, centri di ricerca o centri di servizi interuniversitari, quali strumenti di collaborazione scientifica;
- in ambito internazionale operano da tempo alcune reti dove studiosi della retorica di diversa formazione presentano le loro ricerche e attivano percorsi di collaborazione
- in Italia, al contrario, non esiste attualmente una rete capace di aggregare studiosi della retorica appartenenti a settori disciplinari diversi;
- è intenzione delle Università convenzionate istituire un organismo scientifico di riferimento finalizzato ad approfondire i temi della retorica nei loro aspetti teorici, storici e applicativi; creare percorsi interdisciplinari comuni, capaci di interagire con le istituzioni scientifiche degli altri Paesi e le reti internazionali esistenti in maniera non frammentata; coinvolgere in questa iniziativa personale di ricerca universitario ed enti esterni, pubblici e privati interessati, dedicati e/o funzionali agli obiettivi e/o alle finalità appena esposte con le modalità indicate in convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 1 – Costituzione e denominazione

Con la stipula della presente convenzione le Parti sopra descritte instaurano tra loro una stabile collaborazione per lo svolgimento di attività finalizzate al perseguimento degli obiettivi definiti in premessa, nel contesto dello sviluppo e del potenziamento della ricerca universitaria nel settore della retorica.

A tal fine, con il presente atto, viene convenzionalmente istituito e organizzato d'intesa tra le Parti e con la collaborazione di ciascuna di esse il Centro Interuniversitario denominato Centro Interuniversitario di Studi sulla Retorica (CIRHET), d'ora in avanti denominato anche "Centro".

Art.2 – Sede

Il Centro ha sede amministrativa ed operativa presso l'Università di Trento, Facoltà di Giurisprudenza e potrà creare sedi operative anche nelle altre Università aderenti al Centro.

La sede amministrativa può essere variata previo accordo di tutte le Università convenzionate.

Art. 3 - Scopi e attività del Centro

Il Centro interuniversitario di Studi sulla Retorica (CIRHET) è costituito al fine di sviluppare iniziative comuni nell'ambito della ricerca, della didattica e della terza missione, con particolare riferimento al campo degli studi sulla retorica, nelle diverse prospettive teoriche e metodologiche che contraddistinguono i singoli settori disciplinari e le molteplici tradizioni accademiche, utilizzando un approccio multi- ed interdisciplinare che possa permettere una proficua espansione delle ricerche sulla materia.

Per conseguire i propri scopi il Centro provvederà a:

- promuovere, sostenere e coordinare attività di ricerca scientifica in ambito nazionale e internazionale;
- svolgere programmi di ricerca in collaborazione con altri enti pubblici e privati. Tali programmi saranno disciplinati dai contratti e dalle convenzioni di volta in volta stipulati, previa approvazione degli organi dell'Università sede Amministrativa d'intesa con gli uffici competenti;
- favorire la raccolta e lo scambio di documentazione, informazioni e materiali utili alla ricerca, anche nel quadro di collaborazioni con altri enti nazionali e internazionali, pubblici e privati;
- Considerato che l'attività scientifica svolta dal Centro ha una specifica natura multi e interdisciplinare che lo distingue dalle strutture di ricerca e formazione esistenti, di concerto con gli Atenei partecipanti, i loro organi e le loro strutture amministrativa, di ricerca e didattica e senza alcun intento sostitutivo o di concorrenza nei confronti degli stessi, potrà, se richiesto, provvedere ad attività di formazione anche di giovani ricercatori, concorrendo all'attività di corsi di dottorato di ricerca, master e scuole di specializzazione;
- Sempre nell'ottica descritta al punto precedente e con i limiti sopra indicati, potrà svolgere, nei settori di propria competenza, attività di consulenza a favore di enti pubblici e privati. Tali attività saranno disciplinate dai contratti e dalle convenzioni di volta in volta stipulati, previa loro approvazione da parte del Consiglio Direttivo del Centro e degli organi decisori delle Università e dei Dipartimenti di afferenza dei singoli Responsabili scientifici e saranno gestite, dal punto di vista amministrativo – contabile, da tali strutture.
- promuovere, coordinare e svolgere attività di ricerca nel campo della retorica intesa in senso ampio;
- promuovere il dibattito scientifico in materia attraverso l'organizzazione di convegni, seminari, conferenze relativi alle tematiche della retorica;
- curare iniziative di divulgazione scientifica mediante la pubblicazione di articoli, testi, manuali, riviste, indici bibliografici, e l'offerta di un adeguato supporto alla didattica in materia;
- promuovere, coordinare e svolgere attività di terza missione che possano contribuire alla diffusione della conoscenza e all'acquisizione della consapevolezza sulle problematiche della retorica;
- promuovere l'aggiornamento e l'innovazione dei percorsi formativi e supportare iniziative didattiche nei propri ambiti disciplinari nel rispetto della normativa vigente;
- favorire lo scambio di informazioni tra ricercatori del settore anche se non aderenti al Centro
- favorire i rapporti e le collaborazioni a livello scientifico con organismi di ricerca nazionali e internazionali e con le strutture di ricerca di enti pubblici e privati italiani e stranieri;
- stimolare iniziative di collaborazione interdisciplinare.

Le attività sopra elencate e ogni altra attività volta al perseguimento delle finalità del Centro potranno essere svolte anche in collaborazione con Enti pubblici e privati nazionali ed internazionali e con associazioni scientifiche nazionali ed internazionali con interessi convergenti, nel rispetto della legislazione universitaria e delle disposizioni amministrativo/contabili in vigore presso l'Università sede Amministrativa del Centro.

In generale, ogni attività svolta dal Centro non sarà sovrapponibile o concorrenziale con le attività svolte dai Dipartimenti o dalle Facoltà delle Università aderenti.

Art. 4 - Durata e rinnovo

La presente convenzione entra in vigore alla data di sottoscrizione dell'ultima parte aderente, ha durata di sei anni ed è rinnovabile alla sua scadenza. Il rinnovo sarà attuato previa valutazione dell'attività di natura scientifica ed economica svolta dal Centro nel periodo precedente e specifica delibera degli organi competenti delle Parti, con la stipulazione di un atto per iscritto.

Art. 5 – Afferenti al Centro

Al Centro possono afferire:

- professori/professoresse e ricercatori/ricercatrici delle Università aderenti al Centro interessati alle aree tematiche di pertinenza del Centro;
- a titolo personale, professori/professoresse, ricercatori/ricercatrici non afferenti agli Atenei partecipanti, singoli studiosi, professionisti/professioniste ed esperti/esperte di chiara fama, sia italiani/italiane che stranieri/straniere, interessati/interessate alle aree tematiche di pertinenza del Centro e che presentino motivata richiesta di adesione; la stessa è subordinata al parere favorevole del Consiglio Direttivo;
- successivamente alla costituzione potranno aderire anche assegnisti di ricerca o altri soggetti esterni, esperti negli ambiti scientifici di interesse del Centro.

Al momento dell'istituzione afferiscono al Centro i professori, le professoresse, i ricercatori e le ricercatrici i cui nominativi sono contenuti nell'Allegato n. 1 alla presente Convenzione. Le ulteriori domande di afferenza vanno inoltrate al Direttore del Centro; il Consiglio Direttivo ne delibera l'accettazione. L'elenco viene aggiornato all'atto di ogni nuova afferenza a cura del Direttore del Centro.

Per lo svolgimento delle proprie attività, il Centro si avvale di personale delle Università partecipanti nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari di ciascun Ateneo e, nei limiti di legge, di altro personale esterno che venga incaricato, in funzione delle eventuali necessità derivanti dallo svolgimento di specifiche attività, progetti e iniziative, seguendo le modalità di reclutamento previste dall'Università sede amministrativa. I costi di tale personale sono totalmente imputati ai fondi a disposizione del Centro.

Art. 6 – Organi del Centro

Sono organi del Centro:

- Il/la Direttore/Direttrice
- il Consiglio Direttivo

Articolo 7 – Il/La Direttore/Direttrice

Il/La Direttore/Direttrice è nominato/a dal/la Rettore/Rettrice dell'Università sede amministrativa il Centro, su designazione del Consiglio Direttivo. Il/ Direttore/Direttrice sarà designato/designata, al proprio interno, dal Consiglio

Direttivo tra i docenti che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno o che si impegnino, in caso di nomina, ad optare per tale regime.

Il/La Direttore/Direttrice sarà designato/designata, al proprio interno, dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo. In caso di parità è eletto/eletta il/la più anziano/anziana in ruolo.

Dura in carica tre anni, può essere designato/ designata consecutivamente una sola volta e svolge le seguenti funzioni:

- rappresenta il Centro e ne promuove e coordina le attività istituzionali;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi vigenti, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e del Dipartimento sede amministrativa del Centro, per lo svolgimento delle attività di coordinamento finalizzate alla realizzazione delle iniziative promosse dal Centro;
- può designare, fra i membri del Consiglio Direttivo, un/una Vice Direttore/Direttrice incaricato/incaricata della sua sostituzione in caso di assenza o impedimento non superiore a tre mesi, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo;
- sottoscrive esclusivamente atti riguardanti le attività previste dalla presente Convenzione che non comportino oneri economici; ogni altro genere di atto dovrà essere approvato dagli organi competenti dell'Università sede amministrativa del Centro, previa proposta formulata con delibera del Consiglio Direttivo del Centro;
- provvede alla gestione del Centro, coordinandosi con il Dipartimento sede amministrativa;
- predispose la relazione annuale sulle attività svolte nell'anno precedente, corredata dal rendiconto economico - finanziario, trasmettendola per l'approvazione al Consiglio Direttivo. Tale relazione viene trasmessa al/alla Rettore/Rettrice dell'Università sede amministrativa del Centro e ai/alle Rettori/Rettrici delle altre Università convenzionate.

Articolo 8 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- Il/La Direttore/Direttrice del Centro;
- un rappresentante indicato da ciascun Ateneo aderente al Centro.

È nominato con decreto del/della Rettore/Rettrice dell'Università sede amministrativa del Centro. I componenti restano in carica per tre anni e il loro mandato è rinnovabile alla scadenza.

Il Consiglio svolge i seguenti compiti:

- designare il/La Direttore/Direttrice del Centro tra i propri componenti, in occasione di una seduta convocata dal Direttore del Dipartimento sede amministrativa del Centro;
- individuare le linee dell'attività scientifica, didattica e di terza missione del Centro, definendone la traduzione in appositi progetti;
- approvare la relazione annuale sulle attività svolte nell'anno precedente, predisposte dal/dalla Direttore/Direttrice;

- deliberare, per quanto di competenza, sulle forme di collaborazione e convenzione con altri organismi pubblici e privati;
- deliberare in merito alle richieste di nuove adesioni al Centro;
- proporre agli organi preposti delle Università partecipanti il rinnovo e lo scioglimento del Centro.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal/dalla Direttore/Direttrice in seduta ordinaria, di norma ogni quattro mesi, e non può non riunirsi almeno una volta l'anno. Esso si riunisce in seduta straordinaria per iniziativa del/della Direttore/Direttrice o quando ne faccia richiesta motivata almeno un quarto dei componenti. Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in teleconferenza, videoconferenza e comunque attraverso modalità mista. Qualsiasi sia la forma di partecipazione utilizzata, essa deve permettere l'identificazione certa dei partecipanti, mentre a questi ultimi deve assicurare:

- un'effettiva interazione con le altre persone presenti;
- di poter intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi;
- lo scambio di documenti relativi a tali argomenti.

Di tutto quanto sopra deve essere dato atto nel relativo verbale.

La convocazione del Consiglio Direttivo è trasmessa dal/dalla Direttore/Direttrice per iscritto, per via telematica a mezzo posta elettronica, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza, il Consiglio può essere convocato con almeno 24 ore di preavviso.

Il/la Direttore/Direttrice è tenuto a inserire all'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta da almeno un quarto dei componenti del Consiglio.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto, escludendo dal computo gli assenti giustificati; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Direttore o, in sua mancanza, di chi presiede la seduta.

È facoltà del/della Direttore/Direttrice indire una riunione del Consiglio Direttivo con la partecipazione, a titolo consultivo e non deliberativo, di tutti gli aderenti al Centro per la discussione di tematiche di particolare rilevanza in relazione alle attività del Centro.

Articolo 9 – Finanziamenti e amministrazione

Le Parti si danno reciprocamente atto e riconoscono che il Centro non ha soggettività giuridica propria e non ha autonomia patrimoniale, negoziale ed economico-finanziaria, operando unicamente in relazione al raggiungimento di obiettivi comuni per la ricerca scientifica delle Università e degli Enti che lo istituiscono, sulla base delle decisioni derivanti dalla presente convenzione e degli atti successivamente stipulati, con attività posta in essere direttamente dagli stessi Università ed Enti, nell'ambito e nel rispetto delle rispettive norme regolamentari.

Il Centro, stante l'assenza della soggettività giuridica, non ha propria capacità di assumere oneri finanziari e/o di costituire rapporti convenzionali o contrattuali, tra cui rapporti di lavoro. Il Centro non ha neppure autonomia patrimoniale. Le competenze in tali ambiti, al fine di realizzare le attività del Centro, sono di pertinenza degli organi competenti dell'Università sede amministrativa del Centro, su proposta del Consiglio Direttivo del Centro.

Le Parti si danno reciprocamente atto che l'istituzione del Centro e l'attuazione della presente convenzione non comportano l'assunzione di oneri finanziari per gli Atenei aderenti.

In caso di indebitamento del Centro, la responsabilità connessa al ripianamento ricadrà esclusivamente sulla struttura dell'Ateneo che ha generato l'obbligazione da cui è derivata la situazione debitoria.

L'erogazione di eventuali contributi da parte degli Atenei aderenti o dei Dipartimenti di riferimento può avvenire esclusivamente su base facoltativa e previa approvazione degli organi competenti delle Parti, conformemente ai rispettivi Regolamenti.

Salvo quanto previsto dal precedente art. 3 riguardo alla gestione di eventuali contratti per consulenze c/terzi, la gestione amministrativa, negoziale e contabile, anche relativa agli eventuali finanziamenti destinati a sostenere le attività del Centro, è svolta dal Dipartimento sede Amministrativa del Centro, in accordo con le norme del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università di appartenenza.

Per le proprie attività il Centro può avvalersi del personale che il Dipartimento sede amministrativa, metterà a disposizione, compatibilmente con le proprie esigenze e previ accordi tra le Parti.

Articolo 10 – Nuove adesioni e recesso

Possono aderire al Centro altri Atenei o centri di ricerca pubblici, che ne facciano motivata richiesta. L'adesione è subordinata al parere favorevole del Consiglio Direttivo del Centro. Le adesioni di altre Università o centri di ricerca pubblici sono formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione, da sottoporre all'approvazione degli organi competenti di tutte le Parti.

Non possono aderire al Centro enti diversi dalle istituzioni universitarie o dai centri di ricerca pubblici.

Possono altresì aderire al Centro, a titolo personale, singoli studiosi ed esperti di chiara fama, sia italiani che stranieri, non afferenti agli Atenei promotori o aderenti, che ne facciamo motivata richiesta. L'adesione è subordinata al parere favorevole del Consiglio Direttivo.

Ogni università partecipante ha la possibilità di recedere dal Centro presentando una formale comunicazione scritta almeno sei mesi prima della scadenza della presente convenzione, da inviarsi con posta elettronica certificata indirizzata all/alla Direttore/Direttrice del Centro, con l'impegno a completare eventuali attività intraprese.

L'Università recedente è comunque responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Centro e verso terzi, che risultino pendenti al momento della ricezione della comunicazione di recesso sulla base di specifici accordi scritti.

Articolo 11 – Destinazione dei beni in seguito a scadenza o a scioglimento anticipato

Alla scadenza o in caso di risoluzione anticipata della presente convenzione, i beni eventualmente concessi in uso per le attività promosse e/o poste in essere dal Centro sono riconsegnati all'ente concedente, in buono stato d'uso, fatta salva la normale usura.

Per quanto concerne i beni acquistati con risorse di pertinenza e/o da iniziative poste in essere dal Centro, gli stessi saranno ripartiti fra le Università convenzionate con delibera del Consiglio Direttivo.

Le risorse assegnate in maniera indivisa alle Università per il tramite e/o in riferimento alle attività del Centro saranno

ripartite in parti uguali fra le Università aderenti, mentre i fondi assegnati in forma divisa ai vari Atenei resteranno nella gestione economica, patrimoniale e finanziaria degli stessi.

Art. 12 – Modifiche alla Convenzione

Modifiche alla presente convenzione possono essere apportate mediante appositi atti aggiuntivi, che dovranno essere sottoscritti dai legali rappresentanti degli Atenei partecipanti, su proposta del Consiglio Direttivo e con la conseguente approvazione degli organi competenti delle Università costituenti il Centro.

L'Università recedente è comunque responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Centro e verso terzi, che risultino pendenti al momento della ricezione della comunicazione di recesso sulla base di specifici accordi scritti.

Art. 13 – Scioglimento del Centro

Il Centro è sciolto su proposta del Consiglio Direttivo approvata col voto favorevole della maggioranza assoluta dei relativi componenti e con deliberazione degli organi competenti delle Università costituenti nei seguenti casi:

- mancanza di un Dipartimento disposto a svolgere la funzione di sede amministrativa;
- venire meno dell'interesse per le attività di ricerca del Centro;
- venire meno della pluralità di aderenti, vale a dire la riduzione ad ~~un solo Dipartimento~~ un solo ateneo aderente, accertata unilateralmente dall'Ateneo sede amministrativa e formalizzata con deliberazione dei relativi organi di governo e successivo provvedimento del relativo Rettore;
- scadenza del termine di durata della presente convenzione, senza che sia stato formalizzato il rinnovo;
- per sopravvenuti impedimenti di funzionamento, dovuti a gravi e persistenti motivi.

Il Centro, in ogni caso, fermo restando il permanere dell'interesse alle sue attività, richiede quale requisito minimo di sopravvivenza il coinvolgimento di almeno due Università.

Al verificarsi della causa di scioglimento naturale o anticipato del Centro il/la Direttore/Direttrice, supportato dalla struttura amministrativa dell'Università sede del Centro, rimette tempestivamente al Rettore e al Direttore Generale di tale sede i risultati della gestione scientifica e amministrativo-contabile dello stesso.

Entro sei mesi dal verificarsi della causa di scioglimento del Centro il Direttore del Centro, d'intesa con il Direttore del Dipartimento di riferimento del Centro (Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento), dovrà portare ~~essere portate~~ a termine tutte le procedure di liquidazione della gestione amministrativo-contabile.

Nessun impegno o contratto potrà essere assunto dopo che il Consiglio Direttivo ha avanzato proposta di scioglimento. Qualora impegni o contratti verso terzi comportassero l'esigenza di un termine superiore ai sei mesi rispetto alla proposta di scioglimento, il Consiglio Direttivo indicherà le modalità da osservare per onorare gli impegni o i contratti in atto o mediante il riconoscimento dell'attività dovuta fino alla scadenza degli impegni e contratti relativi o mediante trasferimento degli stessi a struttura disponibile con le doverose cautele verso i terzi interessati.

Art. 14 – Tutela della Salute e Sicurezza sul Luogo del Lavoro

Il Direttore del Centro ha l'obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro

previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e s. m. i. e dai conseguenti Regolamenti applicativi tramite un'attività di coordinamento di tutti i soggetti aderenti al Centro.

Le Università aderenti al Centro sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Art. 15 – Coperture assicurative

Ogni Università convenzionata garantisce l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto in attuazione della presente Convenzione.

Ciascuna Università convenzionata provvede alla copertura assicurativa di legge per il personale interessato in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui alla presente Convenzione. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti alla collaborazione di cui alla presente Convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio.

Il personale interessato, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad entrare in diretto contatto con il servizio di prevenzione e protezione dell'Università ospitante e con il responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio al fine di definire le misure da adottare nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca. Il personale di ciascuna delle Università convenzionate, che ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell'Università ospitante, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi. Ciascuna Università convenzionata garantisce la copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni, laddove previsto internamente ai singoli Atenei, che ai danni derivanti da responsabilità civile. Il personale di ciascuna Università convenzionata non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispongono le altre Università convenzionate senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.

Prima dell'inizio delle attività o al verificarsi di una variazione, ogni Dipartimento afferente al Centro comunica al proprio Ateneo l'elenco del personale autorizzato a svolgere attività di ricerca presso i locali delle Università convenzionate e partner nello svolgimento delle attività di ricerca. Ogni Ateneo comunica il rispettivo elenco e le sue variazioni alle altre Università interessate.

Art. 16 – Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati

Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni riservate eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro a seguito e in relazione alle attività oggetto del medesimo, senza il preventivo consenso della parte proprietaria delle informazioni riservate. Si definiscono "Informazioni Riservate" quei dati, notizie, informazioni fornite in forma tangibile e non tangibile ed espressamente individuate come confidenziali/riservate. La natura riservata delle informazioni dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda. Le Informazioni Riservate comunicate

verbalmente o acquisite visivamente, dovranno essere qualificate come tali per iscritto dalla Parte divulgante prima che si concluda il colloquio/incontro nel corso del quale tali informazioni sono state veicolate dalla Parte divulgante alla Parte ricevente. Nell'ipotesi in cui eventuali pubblicazioni coinvolgano informazioni riservate relative all'altra parte, queste ultime dovranno essere espunte dalla pubblicazione e/o a stessa sarà posticipata nel caso di motivi di riservatezza connessi al deposito di eventuali brevetti.

Le Università convenzionate si impegnano, reciprocamente, al trattamento dei dati relativi all'espletamento delle attività del Centro, in conformità alle misure e agli obblighi imposti nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e ss. mm. ii.

Art. 17 – Diritto di proprietà intellettuale

Il Centro può partecipare a progetti di ricerca nazionali ed europei solo per il tramite delle Università aderenti in relazione all'effettivo apporto che le Università stesse renderanno disponibile per i progetti. I risultati delle attività di ricerca svolte dal Centro dovranno essere attribuiti ai Dipartimenti interessati afferenti alle Università aderenti in relazione al loro effettivo apporto.

In generale, il Direttore assicura che sia data adeguata rilevanza alle Università aderenti, ai Dipartimenti di afferenza ed ai Professori e Ricercatori coinvolti nella realizzazione di specifici progetti scientifici collaborativi.

Il Consiglio Direttivo può farsi promotore, presso le Università coinvolte, del deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, sulla base della natura e del grado di apporto delle Università aderenti, fermi restando i diritti morali riconosciuti dalla legge agli inventori.

Nel caso in cui più università aderenti abbiano contribuito al conseguimento di tali risultati l'allocazione e i termini della comproprietà e dell'eventuale valorizzazione saranno oggetto di specifica pattuizione in separati accordi. In caso di risultati tutelabili (brevettabili o registrabili ai sensi della normativa in materia di proprietà industriale, o consistenti in banche dati, software, disegni e modelli come definitivi dalla legge sul diritto d'autore), tali accordi dovranno prevedere la facoltà di ciascuna Parte di ottenere una licenza esclusiva di utilizzo e/o di esercitare la prelazione all'acquisto nel caso in cui l'altra Parte decida di cedere la propria quota di titolarità risultati.

Art. 18 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non disciplinato nella presente convenzione si applicano le norme statutarie e regolamentari vigenti presso l'Ateneo sede amministrativa del Centro e altresì la normativa generale vigente in materia.

Art. 19 – Foro competente

Per controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, le Parti, in assenza di una definizione amichevole, potranno adire il Foro di Trento o altro foro individuato quale competente in base alla legge.

Art. 20 – Spese, bollo e firma digitale

La presente convenzione, in unico originale, è firmata digitalmente ex art.24, commi 1 e 2, del Codice dell'Amministrazione digitale (C.A.D.) - Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Ateneo sede amministrativa del Centro sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 21 – Mancanza di oneri

L'attuazione della presente Convenzione non comporterà per le Università firmatarie alcun automatico onere finanziario, fatti salvi quelli di volta in volta deliberati dai Dipartimenti aderenti e approvati dagli organi di governo delle rispettive Università.

Per l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Il Rettore

Per l'Università degli Studi di Messina

La Rettore

Per l'Università degli Studi di Palermo

Il Rettore

Per l'Università degli Studi di Salerno

Il Rettore

Per l'Università di Venezia Ca' Foscari

La Rettore

Per l'Università di Trento

Il Rettore

Allegato n. 1

Docenti e ricercatori fondatori del CIRHET

CAPACI prof. Bruno,

Alma Mater Studiorum Università di Bologna

DI PIAZZA prof. Salvatore,

Università degli Studi di Palermo

LO GIUDICE prof. Alessio,

Università degli Studi di Messina

MANZIN prof. Maurizio,

Università di Trento

PIAZZA prof.ssa Francesca,

Università degli Studi di Palermo

PUPPO prof. Federico,

Università di Trento

SANTULLI prof.ssa Francesca,

Università di Venezia Ca' Foscari

SERRA prof. Mauro,

Università degli Studi di Salerno

TOMASI dott.ssa Serena,

Università di Trento